



## COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE  
COPIA

### DELIBERAZIONE N. 24

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Atto di indirizzo al Sindaco per l'approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di marzo alle ore 17,30 convocata nei modi prescritti, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
<b>MANUELLI Luca</b>	x	
<b>MASSAROTTI Diego</b>	x	
<b>ALBERTI Alfredo</b>	x	
	3	

Assiste il Segretario Comunale Dr.Michele Regis Milano;

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



## COMUNE DI PRATO SESIA

Oggetto: Atto di indirizzo al Sindaco per l'approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)

### PARERI

---

Il Responsabile del servizio interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'artt. 49 c. 2, 97 c.4.b e 147 bis del T.U. n. 267/2000.

Prato Sesia, 30.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr. Michele Regis Milano

---

## LA GIUNTA COMUNALE

### **richiamati:**

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

### **premesse che:**

dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### **premesse che:**

il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti; anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013);

**premessato che:**

al fine di garantire la massima trasparenza del procedimento, rendendo conoscibili anzitempo i contenuti del Piano, la giunta comunale ha stabilito di adottare atto di indirizzo al Sindaco approvando una prima bozza del *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che dovrà essere successivamente approvata in via definitiva dal Consiglio Comunale;

Esaminato l'allegato *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* redatto dagli uffici comunali, da considerarsi come la relativa relazione, ai sensi di Legge;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, in mancanza di Responsabili di Servizio (artt. 49 c. 2, 97 c.4.b e 147 bis del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di adottare e fare proprio quale atto di indirizzo al Sindaco per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale, da considerarsi come la relativa relazione, ai sensi di Legge.
3. Inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, considerato che parte del Piano dovrà trovare attuazione in tempi relativamente brevi, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

# **Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## I – Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche

amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **II – Le partecipazioni dell’ente**

### **1. Le partecipazioni societarie**

Il comune partecipa al capitale dei seguenti Enti:

1. Società Acqua Novara VCO spa con una quota del 0,48%;
2. Consorzio gestione rifiuti medio novarese con n. 4 quote su un totale di n. 305

### **2. Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il Comune, partecipa al Consorzio Case Vacanze dei Comuni novarese con una quota del 0,39%

Inoltre il Comune partecipa all’Azienda di Promozione Turistica di Novara per n. 2 quote su un totale di n. 287, ed all’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel verbanco Cusio Ossola Piero Fornara con una quota del 0,22%

Si ritiene che la partecipazione ai suddetti Enti , essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

### III – Il Piano operativo di razionalizzazione

#### 1. Società Acqua Novara VCO spa

La Società è interamente di proprietà pubblica .

La Società è stata costituita nel 2006 ed è diventata operativa nel 2007

La Società gestisce il servizio idrico-integrato sul territorio del ATO1 Piemonte e trattasi, quindi, di società per la gestione di *servizi pubblici di interesse generale*.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga espressamente alla soppressione di tali società (lett. d).

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Società Acqua Novara VCO spa** (perlomeno nel 2015), considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti.

Numero degli amministratori 5

Numero dipendenti: 262

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 857.066 euro	+ 2.363.706 euro	+ 1.739.715 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
54.478.082 euro	57.571.192 euro	59.765.146 euro

<b>Stato Patrimoniale</b>			
<b>Attivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	77.633.846	111.910.036	118.537.841
C) Attivo circolante	54.195.473	50.104.540	43.955.588
D) Ratei e risconti	113.395	189.888	164.698
<b>Totale Attivo</b>	<b>131.942.714</b>	<b>162.204.464</b>	<b>162.658.127</b>

<b>Passivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Patrimonio netto	27.425.958	52.285.864	54.025.579
B) Fondi per rischi ed oneri	1.761.497	2.044.502	2.317.937
C) Trattamento di fine rapporto	1.846.018	1.832.316	1.852.065
D) Debiti	77.701.041	82.131.010	80.014.060
E) Ratei e Risconti	23.208.200	23.910.772	24.448.486
<b>Totale passivo</b>	<b>131.942.714</b>	<b>162.204.464</b>	<b>162.658.127</b>

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Acqua Novara Vco spa:  
Conto Economico

<b>Conto Economico</b>			
	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Valore della produzione	54.478.082	57.571.192	59.765.146
B) Costi di produzione	-81.929.434	-54.201.167	-55.193.951
<b>Differenza</b>	<b>2.548.648</b>	<b>3.370.025</b>	<b>4.571.195</b>
C) Proventi e oneri finanziari	-540.864	-1.127.595	-1.518.665
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	0	-1.318.024	-196.569
<b>Risultato prima della imposte</b>	<b>2.007.784</b>	<b>3.560.454</b>	<b>3.249.099</b>
Imposte	-1.150.718	-1.196.748	-1.509.384
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>857.066</b>	<b>2.363.706</b>	<b>1.739.715</b>

In considerazione del tipo di società e delle funzioni da esse espletate la società non rientra tra le partecipate oggetto di messa in liquidazione. Quindi è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società

## 2. Consorzio Gestione rifiuti Medio Novarese

L'Ente, costituito da n° 51 Comuni è di proprietà del comune per n. 4 quote.

E' stato costituito con atto ai sensi della L.R. 24/2002 tramite sottoscrizione di scrittura privata autenticata da parte dei Comuni consorziati in data 6/4/2004.

Il Consorzio è costituito ai sensi della L.R. 24/2002 la quale prevede che i Comuni appartenenti ad uno stesso bacino si costituiscano in Consorzi obbligatori cui compete:

- la gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto dei rifiuti
- la realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata
- il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche

La struttura amministrativa del Consorzio è costituita da:

- Assemblea : n° 1 rappresentante per ogni Comuni
- Consiglio di Amministrazione: n° 5 componenti
- Dipendenti. N° 7

Bilanci d'esercizio in sintesi del Consorzio gestione rifiuti medio novarese:  
Conto Economico

<b>Risultato d'esercizio</b>		
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
+ 540 euro	+ 425 euro	+ 443 euro

<b>Fatturato</b>		
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
16.297.838 euro	16.299.935 euro	16.363.291 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Consorzio gestione rifiuti medio novarese  
Stato patrimoniale

<b>Stato Patrimoniale</b>			
<b>Attivo</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	834.704	638.141	429.681
C) Attivo circolante	7.791.565	7.799.398	7.503.588
D) Ratei e risconti	7.999	38.066	7.601
<b>Totale Attivo</b>	<b>8.634.268</b>	<b>8.475.605</b>	<b>7.940.870</b>

  

<b>Passivo</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
A) Patrimonio netto	664.877	665.303	665.746
B) Fondi per rischi e oneri	613.921	699.275	877.508
C) Trattamento di fine rapporto	97.628	119.514	139.548
D) Debiti	7.245.409	6.968.532	6.245.168
E) Ratei e risconti	12.433	22.981	12.900
<b>Totale Passivo</b>	<b>8.634.268</b>	<b>8.475.605</b>	<b>7.940.870</b>

Bilanci d'esercizio in sintesi di Consorzio gestione rifiuti medio novarese  
Conto economico

<b>Conto Economico</b>			
	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
A) Valore della produzione	16.297.838	16.299.935	16.363.291
B) Costi della produzione	16.231.584	16.242.934	16.293.845
<b>Differenza</b>	<b>66.254</b>	<b>57.001</b>	<b>69.446</b>
C) Proventi e oneri finanziari	6.838	-12.542	-23.268
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	263	5.264	22.788
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>73.355</b>	<b>49.723</b>	<b>68.966</b>
Imposte	72.815	49.298	68.523
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>540</b>	<b>425</b>	<b>443</b>

In considerazione del tipo di partecipazione e delle funzioni espletate dal Consorzio, si ritiene che lo stesso non rientri tra le partecipate oggetto di messa in liquidazione. Quindi è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Luca Manuelli

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Michele Regis Milano

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 01.04.2015 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Municipale, 01.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.Michele Regis Milano

---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, 01.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.Michele Regis Milano

---

### **ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---